

FRATI FRANCESCANI DELL'IMMACOLATA (F.I.)

SEDE GENERALIZIA



CASA MARIANA "SANTA MARIA DI NAZARETH"

VIA DI BOCCEA, 590

00166 ROMA - ITALIA

Tel. (+39) 06- 6446894 fax: (+39) 06 - 61561672

E-mail: pievolp@tin.it - segreteria: fi.comunicazione@gmail.com

www.immacolata.com

Ave Maria!

Roma, 28 ottobre 2013

"Comunità Parrocchiale" di Ognissanti

C/O Francescani dell'Immacolata

Borgo Ognissanti, 42

50123 Firenze

p.c. S.Em.za Rev.ma
Card. Giuseppe Betori
Arcivescovo di Firenze
Piazza S. Giovanni, 3
50129 Firenze

Illustri Signori,

PACE E BENE!

Prima di rispondere analiticamente a tutte le questioni sollevate nella vostra lettera, ritengo necessario obiettare circa la denominazione con la quale vi presentate.

Se voi siete semplicemente un gruppo di fedeli - che hanno naturalmente il pieno diritto di esprimere le loro opinioni, sia "uti singuli", sia collettivamente - non vedo a quale titolo possiate definirvi "La comunità dei fedeli laici" della vostra Parrocchia.

Tale comunità trova la propria espressione - sul piano pastorale, come sul piano giuridico - nel Consiglio Pastorale, in seno al quale quanti tra voi ne siano componenti potevano sollevare i problemi su cui vi pronunziate.

Il Consiglio Pastorale avrebbe potuto a sua volta esprimersi in merito.

A questo punto, un suo voto unanime avrebbe conferito maggiore autorevolezza alle vostre istanze. E un quasi uguale effetto avrebbe prodotto un voto a maggioranza in loro favore.

Qualificandovi come "la" Comunità dei fedeli laici della Parrocchia, voi ottenete il risultato di esprimervi unanimemente nell'ambito del vostro gruppo, ma non potete conferire alle opinioni da esso espresse lo stesso valore giuridico che rivestirebbe una pronunzia di un organo della Parrocchia, quale è appunto il Consiglio Pastorale.

Ciò premesso, non mi sottraggo ad una valutazione di quanto da voi asserito.

Voi proclamate la vostra "indiscussa ed esclusiva fedeltà al Santo Padre", e in qualità di Sacerdote e di fedele cattolico non posso che compiacermene.

Dato però la vostra incrollabile fedeltà alla Sede Apostolica, mi fa specie constatare come tra i destinatari della vostra lettera, che includono tanto il Superiore Gerarchico del Reverendo Padre Lanzetta in quanto Parroco, e cioè Sua Eminenza l'Arcivescovo di Firenze, quanto i suoi Superiori Gerarchici come Religioso, e cioè io stesso, il Prefetto della Competente Congregazione ed il suo Segretario, non figuri invece Colui che si colloca al vertice di entrambe le scale gerarchiche, vale a dire Sua Santità il Papa, il nostro amatissimo Santo Padre Francesco.

Che tale dimenticanza possa non essere casuale, lo si evince dal fatto che sia invece incluso tra le Autorità cui la lettera viene indirizzata Sua Eccellenza il Prefetto della Casa Pontificia,

esemplare figura di Sacerdote e prelado di grande autorevolezza per carità e dottrina, ma assolutamente non competente per valutare la materia sulla quale svolgete le vostre considerazioni.

Circolano purtroppo in ambiente cattolico alcune affermazioni di carattere manifestamente eretiche riferite al cosiddetto presunto "sedevacantismo", che tendono a mettere in discussione sia l'Autorità dell'attuale Sommo Pontefice, sia quella dei Suoi venerati Predecessori.

Non vorrei che - sia pure a causa di un involontario errore formale - reso però più evidente dal fatto che Monsignor Ganswein ha servito anche l'anteriore Papa, il vostro "modus operandi" potesse venire inteso - sia pure al di là delle intenzioni - come avallo a simili perniciosi errori dottrinali.

Vengo ora al merito delle vostre affermazioni.

Voi scrivete testualmente:

"Non siamo a conoscenza di una "visita" presso la Comunità dei Francescani dell'Immacolata".

Al riguardo, preciso che la Visita Apostolica venne disposta con Decreto della competente Congregazione, come chiunque può constatare consultando gli "Acta Apostolicae Sedis": tale atto fu debitamente notificato ai soggetti interessati, tra cui non è inclusa - in base alla norma canonica - la vostra "Comunità", in quanto tra l'altro essa non si configura come soggetto di Diritto.

Se pertanto è vostra intenzione invocare tale mancata notifica quale motivo di impugnazione della nomina di un Visitatore Apostolico, credo si tratti di un argomento giuridico del tutto inconsistente.

Tra gli adempimenti che il Visitatore Apostolico, la cui opera è stata pienamente approvata ed altamente apprezzata dalla Santa Sede, figurava certamente la diffusione tra i religiosi dell'Istituto di un questionario conoscitivo.

Nella mia qualità di Commissario Apostolico, ho già ufficialmente precisato - rispondendo alle critiche fondate su di un travisamento della funzione di tale questionario - che si trattava di un atto di carattere esclusivamente conoscitivo, il cui scopo consisteva nell'informare il Visitatore degli orientamenti espressi dai nostri Religiosi.

Non venivano certamente rimesse a loro le decisioni che sarebbero conseguite dallo svolgimento della Visita, essendo esse di esclusiva competenza della Santa Sede.

La stessa Santa Sede le ha successivamente adottate, dopo accurato esame di tutta la documentazione raccolta dal Visitatore, comprendente una enorme mole di prove documentali, di cui le risposte al questionario costituivano soltanto una minima parte, mediante un voto UNANIME del Congresso della Congregazione, e - per quanto riguarda la materia liturgica - mediante un atto del Santo Padre: quello stesso Santo Padre cui dichiarate la vostra "indiscussa ed esclusiva fedeltà" (salvo rivolgervi ad un Suo collaboratore, ma non a lui).

Per quanto riguarda le vostre critiche al mio operato, caratterizzato - secondo voi - da "autoreferenzialità", termine non corrispondente ad alcun istituto giuridico, e quindi verosimilmente non tale da fondamentare la pretesa illegittimità degli atti che ho emanato - ritengo di poterlo tradurre - lieto se verrò da voi corretto - con il termine di "arbitrarietà".

Pur non essendo tenuto a giustificare il mio operato davanti a voi, ma soltanto dinnanzi alla Santa Sede, dalla quale scaturisce il mandato a me conferito, vi comunico che ogni mio singolo atto di governo dell'Istituto è stato previamente consultato con la competente Congregazione, cui - come mio dovere - riferisco in ogni momento anche del minimo dettaglio dell'opera compiuta, e più ancora dell'opera da compiere.

Naturalmente, ciascuno è libero di ritenere illegittimi uno o più atti da me emanati. In tal caso, esistono le sedi giurisdizionali competenti per valutare le impugnazioni. Nessuno dei miei atti, come nessuno di quelli precedentemente emanati dalla Congregazione, ha però costituito l'oggetto di un ricorso giurisdizionale.

Questo non mi esime da nessun dissenso e da nessuna critica, che anzi ho ricevuto copiosamente, anche in tono ingiurioso.

Ho risposto con le NOTE DI PRECISAZIONE che potete consultare sul sito ufficiale dell'Istituto.

Da parte mia, posso solo aggiungere che quanto i miei critici, voi compresi, evidentemente non desiderano, è una pronunzia giurisdizionale che ponga fine ad ogni controversia il base al nostro principio "Roma locuta est, causa clausa est".

Convieni molto di più mantenere aperto il caso sul piano dell'agitazione. E quando affermo che ciò conviene mi riferisco - a scanso di equivoci - a chi non dimostra di avere a cuore l'unità della Chiesa, ma intende al contrario mantenere artificiosamente aperti motivi di contrasto e di divisione.

Quanto alle assegnazioni a nuove sedi di diversi Religiosi, si tratta di normali avvicendamenti, che rientrano nell'ordinaria attività di governo di ogni Istituto o Congregazione. Vi ricordo che nessuno di tali atti si è qualificato come provvedimento disciplinare: ho svolto infatti le mie funzioni senza sanzionare un solo Religioso.

Non vedo dunque in che cosa si sia espressa la mia "autoreferenzialità", alias "arbitrarietà".

Contro alcune nuove assegnazioni, sono state interposte delle "reclamaciones", prive però di fondamento giuridico, e come tali da me rigettate.

Quanto al supposto "allontanamento dei padri fondatori", vi ricordo che Padre Manelli è stato mantenuto nella Casa Mariana di sua residenza abituale, da dove può accedere - per esservi curato - alla sua Casa di Cura di fiducia, "Villa Flora" di Mignano Montelungo; egli può inoltre allontanarsi - previo permesso del Commissario, peraltro concesso ogni volta che lo ha richiesto.

Questa limitazione non riveste carattere disciplinare, ma soltanto amministrativo nella forma e pastorale nel merito, essendo rivolto al bene e all'unità dell'Istituto: Padre Manelli non lo ha del resto MAI reclamato.

Quanto alla nomina di un Segretario Generale, anche essa si qualifica come un ordinario atto di governo, e la supposta "resa dei conti" esiste soltanto nella vostra fervida fantasia: ciò in quanto sempre - nel governo dell'Istituto - si è agito con carità.

La prova di quanto asserisco consiste nel fatto che ogni altro intendimento, sia pure attinente al cosiddetto "animus", anziché alla forma ed al merito dei provvedimenti adottati, sarebbe stato disapprovato preventivamente dalla competente Congregazione.

Non vi sono dunque "mani di alcuni figli" armate "per colpire il padre e gli altri fratelli". Simili giudizi temerari rivelano l'intenzione di sindacare la vita interna di un Istituto. Se vi rendo conto del mio operato - e riaffermo qui che NON ne sono tenuto, ciò vi da la prova - se in voi alberga un minimo di onestà intellettuale - che alla pur legittima difesa dell'autonomia sempre goduta nell'ambito della Chiesa dalle Congregazioni Religiose si è sempre e comunque anteposto il dovere della Carità.

Ne concludo che le vostre affermazioni circa le supposte motivazioni dei miei atti feriscono gravemente la mia coscienza e dignità di Sacerdote.

Se subisco tali asserzioni con umiltà francescana è soltanto "PRO BONO ECCLESIAE". Quanto però alla vostra pretesa che "SI SOSPENDANO" le normali attività di governo dell'Istituto, essa si configura come una interferenza indebita nella competenza esclusiva dell'Autorità Ecclesiastica, a me sia pure indegnamente conferita.

Nella denegata ipotesi che io mi piegassi ad un tale pretesa, commetterei un capitale atto di disobbedienza al Santo Padre, e ne verrei giustamente sanzionato.

La vostra si configura dunque come istigazione a commettere un delitto, sanzionato dalla norma canonica, ed espone voi stessi alle conseguenti sanzioni, che rimetto alla competenza di Sua Eccellenza il vostro Arcivescovo, il quale legge in copia la presente. Prego Iddio affinché vi illumini.

P. Fidenzio Volpi, ofmcap
Commissario Apostolico

